

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4119/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1988**

che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3109/88⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Turchia e Malta;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore;

considerando che questo regime di sorveglianza non pregiudica l'applicazione delle misure di salvaguardia riguardanti i prodotti di cui al presente regolamento;

considerando che è opportuno estendere questo regime ad alcuni prodotti tessili originari della Turchia (categorie 21, 24, 28, 70, 74 e 75) a causa dell'evoluzione delle correnti di scambio;

considerando che questo regime di sorveglianza non pregiudica l'applicazione delle misure di transizione adottate nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nei confronti di alcuni paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le categorie 21, 24, 28, 70, 74 e 75 che figurano nell'allegato sono aggiunte all'allegato del regolamento (CEE) n. 2819/79.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 non pregiudicano l'applicazione delle misure di transizione adottate nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nei confronti di alcuni paesi terzi.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2819/79 è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 38.